



---

---

# Informativa disciplina sul cumulo



---

# Informativa disciplina sul cumulo

## DISCIPLINA

---

L'istituto del cumulo contributivo consente di sommare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso più gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Introdotto dalla legge 228/2012 limitatamente alle sole gestioni Inps, a far data dal 1.1.2017 è stato esteso con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) anche alle Casse professionali ex D.lgs 509/94 e D.lgs 103/96.

L'introdotta disciplina regola l'accesso - prima vietato - alla pensione anche nel caso in cui sia maturato il diritto autonomo in una delle gestioni coinvolte, purché l'interessato non sia titolare di pensione diretta. Ai fini della verifica della sussistenza del diritto, i periodi coincidenti valgono una volta sola.

Le prestazioni in cumulo sono:

- Vecchiaia: perfezionamento dei requisiti anagrafici e di contribuzione di cui all'art. 24, commi 6 e 7 legge 214/2011 (requisiti minimi Inps= 66 anni e 7 mesi (dal 2018 67 anni) e 20 anni di anzianità contributiva ovvero dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate;
- Anticipata: perfezionamento dei requisiti contributivi previsti dalla legge 214/2011 (requisiti Inps= 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne fino al 2018. Dopo tale data il requisito deve essere adeguato alla speranza di vita);
- Inabilità: perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella gestione nella quale il richiedente è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante;
- Indiretta: perfezionamento in capo ai superstiti dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella gestione nella quale il richiedente era iscritto al momento del decesso. Ai fini del perfezionamento dei requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti presso le singole gestioni interessate presso le quali è stato iscritto il dante causa.

La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative interessate. Non è previsto il cumulo parziale dei periodi assicurativi.

Il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in pro quota dalle gestioni interessate secondo le regole previste da ciascun ordinamento, considerando tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro coincidenza con quelli maturati presso le altre.

---

La decorrenza del trattamento cumulato si ancora alla maturazione dei requisiti richiesti e comunque per le Casse professionali non prima del 1.2.2017. La liquidazione del trattamento complessivo è posta a carico dell'Inps.

## PROBLEMATICHE

---

In sede di studio dell'istituto sono sorte molte perplessità relative alla materiale applicazione della emanata disciplina, atteso che la stessa investe gestioni diverse con regolamenti e normative diversi, né al riguardo sono giunti chiarimenti a cura del Ministero vigilante che ritiene di non doverne fornire, atteso che la norma esiste e deve essere applicata senza necessità di ulteriori interpretazioni. Non è stata nemmeno risolta la questione relativa alla copertura dei maggiori oneri che le Casse devono sostenere per far fronte all'applicazione di questo istituto e non perdere la sostenibilità costruita negli ultimi anni.

In sede Adepp sono state espresse perplessità circa il sistema di calcolo che le Casse devono adottare per la quantificazione delle quote di spettanza in relazione alla diversità delle norme previste dai singoli ordinamenti ed al mancato finanziamento degli ulteriori oneri da sostenere. Si è convenuto di adottare da parte delle Casse una circolare condivisa contenente le linee generali di applicazione della disciplina da inviare ai propri iscritti. La Cipag ha adottato la circolare con la decisione consiliare n. 64 del 11.5.2017 che ha dato mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche o aggiornamenti ed al Direttore Generale di individuare tutte le modalità operative per l'applicazione della circolare stessa da sottoporre ai Ministeri vigilanti. Nella circolare non è stato specificato il tipo di calcolo che la Cipag adotterà per la determinazione delle quote di propria spettanza in quanto, al momento della stesura della stessa, si attendevano ancora chiarimenti sul punto.

In data 17 luglio u.s. si è tenuto un incontro presso il Ministero del Lavoro con gli esponenti dell'Inps che non è stato risolutivo per le problematiche di applicazione dell'istituto. Limitatamente alla pensione di vecchiaia in cumulo, l'Inps ha sostenuto che per tutte le gestioni interessate i requisiti da perfezionare sono quelli minimi previsti dall'art. 24 della legge 214/2011, affermazione fortemente contestata dalle Casse che hanno ribadito che debba essere applicata la normativa più severa tra quelle previste dai rispettivi ordinamenti, come espressamente previsto dall'introdotta normativa sul cumulo. Il Ministero dal canto suo ha suggerito alle Casse di adottare una delibera da sottoporre ai Dicasteri vigilanti per l'approvazione, che disciplini i vari aspetti dell'istituto ivi compreso quello relativo alla modalità di calcolo da adottare per la quantificazione delle quote di propria spettanza.

Nella riunione organizzata dall'Adepp prima della pausa estiva, si è quindi convenuto che la delibera che ciascuna Cassa dovrà adottare dovrà rispecchiare i principi già indicati nella circolare condivisa e dovrà individuare il sistema di calcolo da adottare per le quote di propria spettanza.

Infine, nella riunione organizzata il 25 settembre 2017, l'INPS ha messo al corrente le Casse e l'Adepp dell'imminente invio al Ministero del Lavoro di una circolare (i cui destinatari saranno gli uffici periferici dell'Istituto) contenente i dettagli operativi per l'applicazione del Cumulo nel caso di periodi

---

di contribuzione presso Enti previdenziali privatizzati. L'INPS ha inoltre anticipato parte dei contenuti della circolare, in particolare:

- Ha illustrato l'interpretazione, concordata con il Ministero, secondo cui nel caso di pensione di Vecchiaia il Cumulo si configura come una pensione a formazione progressiva, con un primo acconto (o "pro-rata") liquidato al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per le gestioni INPS (66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione), e con liquidazioni successive delle quote maturate presso gli altri Enti in base alle specifiche norme previdenziali, fino al perfezionamento definitivo del trattamento al momento del raggiungimento del requisito più elevato tra tutte le gestioni. A tal proposito, fermo rimanendo il principio dell'unicità del trattamento, l'INPS ha effettuato il parallelo con la pensione di lavoratori con gestioni in più nazioni, in cui per il raggiungimento dei requisiti di accesso valgono tutti i periodi presso le diverse nazioni, mentre per l'erogazione ogni nazione provvede indipendentemente secondo il proprio ordinamento.
- Ha chiarito che periodi presso altre gestioni concorrono per la formazione del diritto, ma sono neutri per quanto riguarda il sistema di calcolo e quindi la misura del trattamento, che dipende in via esclusiva dai sistemi di ogni singolo Ente previdenziale.
- Ha preannunciato la presenza di chiarimenti interpretativi e applicativi per alcuni dei principali istituti collegati alla pensione (integrazione, reversibilità, ecc.)

Durante la riunione, pur apprezzando lo sforzo interpretativo volto alla definizione delle principali criticità della norma, gli Enti dell'Adepp hanno evidenziato alcune problematiche per cui le interpretazioni dell'INPS sembrano dare una risposta debole dal punto di vista giuridico (ad esempio, cosa accade se il pensionando, una volta raggiunti i requisiti minimi, non raggiunge mai i requisiti delle altre gestioni) o su cui l'INPS non ha espresso un orientamento. Inoltre, l'interpretazione INPS sembrerebbe neutralizzare nella pratica l'impatto del Cumulo, in particolare per la pensione di Vecchiaia, in cui la costruzione progressiva risulta addirittura peggiorativa in termini di accesso rispetto al trattamento in Totalizzazione.

Premesso quanto sopra ed in vista dell'adozione della delibera da sottoporre all'approvazione ministeriale, è stato effettuato un approfondimento riguardo alle tipologie dei sistemi di calcolo che potrebbero essere adottati per la quantificazione delle quote in cumulo, senza trascurare l'impatto economico che la scelta dell'uno o dell'altro sistema può avere con riferimento alla spesa pensionistica. Di seguito sono riportati gli esiti dei approfondimenti effettuati.

## SISTEMI DI CALCOLO

---

Come visto, l'istituto del Cumulo, nella sua versione estesa alle casse previdenziali privatizzate, si affianca e non sostituisce il preesistente istituto della Totalizzazione, il che rende evidente la volontà del legislatore di offrire uno strumento alternativo e in qualche modo più vantaggioso per il cittadino.

---

Poiché i requisiti di accesso al trattamento in cumulo sono, a seconda dell'interpretazione della norma, o pressappoco i medesimi o addirittura peggiorativi rispetto alla totalizzazione, in assenza di un vantaggio dal punto di vista del calcolo dell'importo di pensione il cumulo sembrerebbe sostanzialmente inapplicabile.

Ovviamente, nel caso di adozione dell'interpretazione più favorevole per il pensionando, l'onere previdenziale per la Cassa crescerebbe rispetto allo stato attuale in modo non trascurabile. Pertanto, nel corso degli incontri in sede ADEPP da più Enti è stata chiaramente esplicitata la volontà di sterilizzare l'effetto del nuovo istituto, adottando sempre il sistema di calcolo contributivo o al limite quello attualmente previsto per la Totalizzazione (tranne nel caso di maturazione del diritto autonomo presso l'ente). Quest'ultima opzione potrebbe però essere in contrasto – oltre che con lo spirito della norma - anche con quanto previsto dal comma 245 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che stabilisce che «*Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, **secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento***».

È importante sottolineare che, essendo prevista la possibilità per il pensionando di optare per il cumulo o per la totalizzazione, qualsiasi sistema di calcolo che non ricalchi integralmente quello previsto attualmente per la totalizzazione comporta un incremento, minimo o rilevante in base alla scelta che si effettuerà, della spesa previdenziale.

Il comma 246 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 stabilisce che «*Per la determinazione dell'anzianità contributiva **rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione** si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239*». Pertanto l'interpretazione "letterale" della norma sembrerebbe indicare l'applicazione del sistema di calcolo proprio di ciascun ente, e quindi nel caso della Cipag:

- il sistema misto retributivo-contributivo (dal 2007) per la pensione di anzianità (che nel caso del cumulo assume la denominazione di pensione anticipata), in questo caso senza abbattimenti vista la sicura presenza di oltre 40 anni di contribuzione cumulata presso tutte le diverse gestioni.
- Per la pensione di vecchiaia:
  - il sistema retributivo nel caso si decidesse di prendere a riferimento il trattamento ordinario ex art. 2 del Regolamento di Previdenza.
  - il sistema misto retributivo-contributivo (dal 2010) nel caso si decidesse di prendere a riferimento il trattamento ordinario ex art. 34 comma 6 del Regolamento di Previdenza.
  - il sistema contributivo (con un importo di almeno 1,5 volte quello minimo INPS nel caso di requisiti pari a 67 anni di età e 20 anni di contribuzione o qualsiasi importo nel caso di requisiti pari a 70 anni di età e 5 anni di contribuzione).

Va però considerato che, a seguito dell'ultima riunione svolta presso l'INPS il 25 settembre 2017, sembrerebbe consolidarsi in sede ministeriale l'orientamento per cui il comma 246 non incida sui sistemi di calcolo, ma esclusivamente sulla maturazione del diritto. In caso di mancato raggiungimento presso la Cipag dei requisiti minimi di età e anzianità contributiva, il trattamento dovrebbe quindi essere liquidato con il calcolo totalmente contributivo per tutte le fattispecie.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati in dettaglio gli effetti della scelta dei vari sistemi di calcolo rispetto allo stato attuale, con riferimento ai trattamenti di anzianità e di vecchiaia.

## Pensione di anzianità (anticipata)

Nel caso della pensione di anzianità, il requisito di accesso è fissato a 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne. Nel caso di totalizzazione lo stesso requisito è fissato a 40 anni e 7 mesi di contribuzione, in presenza però di una finestra di accesso per il 2017 pari a 21 mesi. Pertanto, l'erogazione del trattamento per la pensione in totalizzazione arriva dopo un periodo "equivalente" pari a 42 anni e 4 mesi di anzianità, leggermente inferiore al cumulo per gli uomini e leggermente superiore per le donne.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella sono riportati, per diverse fasce di reddito e di anni di contribuzione presso la Cipag, gli importi di pensione calcolati in base ai tre sistemi possibili (calcolo contributivo pro-rata dal 2007 in caso di interpretazione letterale del comma 246, calcolo contributivo puro in caso di interpretazione INPS del comma 246 e calcolo in totalizzazione con algoritmo). L'importo della pensione in anzianità Cipag è stato calcolato trascurando l'effetto dell'adeguamento alla pensione minima per la quota reddituale e comunque applicando gli abbattimenti. Si è ipotizzato come ente di ultima iscrizione la Cipag. In giallo sono evidenziati gli importi più elevati.

Media redditi	Anni contributi Cipag	Anzianità Cipag	Contributiva	Totalizzazione Anzianità
€ 2.000,00	5	€ 743,30	€ 743,30	€ 743,30
	10	€ 1.332,71	€ 1.332,71	€ 1.332,71
	15	€ 1.427,75	€ 1.856,15	€ 1.834,73
	20	€ 1.575,59	€ 2.426,66	€ 2.369,92
	25	€ 1.758,63	€ 2.965,63	€ 2.844,93
	30	€ 2.019,11	€ 3.577,94	€ 3.266,17
	35	€ 2.195,11	€ 4.285,29	€ 2.195,11
€ 10.000,00	5	€ 743,30	€ 743,30	€ 743,30
	10	€ 1.332,71	€ 1.332,71	€ 1.332,71
	15	€ 1.807,91	€ 1.856,15	€ 1.853,74
	20	€ 2.547,11	€ 2.426,66	€ 2.434,69
	25	€ 3.462,31	€ 2.965,63	€ 3.015,30
	30	€ 4.764,71	€ 3.577,94	€ 3.815,29

	35	€ 5.644,71	€ 4.369,33	€ 5.644,71
€ 20.000,00	5	€ 745,97	€ 745,97	€ 745,97
	10	€ 1.358,48	€ 1.358,48	€ 1.358,48
	15	€ 2.308,88	€ 1.969,57	€ 1.986,53
	20	€ 3.787,28	€ 2.617,21	€ 2.695,21
	25	€ 5.617,68	€ 3.156,17	€ 3.402,32
	30	€ 8.222,48	€ 3.899,58	€ 4.764,16
	35	€ 9.982,48	€ 5.375,30	€ 9.982,48
€ 50.000,00	5	€ 1.772,09	€ 1.772,09	€ 1.772,09
	10	€ 3.287,61	€ 3.287,61	€ 3.287,61
	15	€ 5.521,93	€ 4.815,33	€ 4.850,66
	20	€ 7.771,21	€ 6.414,72	€ 6.505,16
	25	€ 13.467,67	€ 7.574,79	€ 8.164,08
	30	€ 19.757,03	€ 9.381,46	€ 11.456,58
	35	€ 24.055,83	€ 13.070,75	€ 24.055,83

Come si può notare, al crescere dei redditi e degli anni di contribuzione, il calcolo con il sistema Cipag diventa molto vantaggioso rispetto a quello della totalizzazione. Il calcolo contributivo è più vantaggioso per redditi molto bassi. Infine, i tre calcoli coincidono per anzianità fino a 10 anni (perché il calcolo Cipag diviene esattamente pari ad un calcolo contributivo), mentre per anzianità superiore a 34 anni il calcolo Cipag e quello in totalizzazione diventano equivalenti.

In base ai dati sopra riportati appare evidente che a livello di solo importo di pensione l'onere per la Cipag può essere rilevante (anche oltre il 70% in più) nel caso venga adottato il calcolo ordinario (e ancora maggiore in caso di non applicazione degli abbattimenti), può essere leggermente superiore alla situazione attuale (e comunque con impatto trascurabile) nel caso di opzione per il calcolo contributivo e infine neutro nel caso di applicazione del calcolo della totalizzazione.

## Pensione di vecchiaia

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, fermo restando il principio sancito dal comma 241 (requisiti più elevati tra tutte le gestioni coinvolte e soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti dall'ultimo ente di iscrizione), la scelta del sistema di calcolo è subordinata alla scelta del trattamento di riferimento per la Cipag.

Partendo dal dettato letterale del comma 246, si potrebbe optare per il sistema di calcolo in base agli anni complessivi di contribuzione. Ad esempio, nel caso fosse presa a riferimento la pensione di vecchiaia ex art. 2 del Regolamento di Previdenza, il geometra avrebbe diritto al calcolo retributivo sugli anni Cipag nel caso di arco contributivo cumulato pari o superiore a 35 anni e una volta raggiunta l'età di 70 anni. Nel caso, invece, di opzione per il sistema misto, sempre per un arco contributivo cumulato pari o superiore a 35 anni e un'età di 67 anni, il geometra avrebbe diritto all'applicazione del calcolo misto con contributivo pro-rata dal 2010 (pensione di vecchiaia art. 34, comma 6).

Nel caso di interpretazione INPS del comma 246, il calcolo reddituale o misto sarebbe concesso solo nel caso di maturazione dei requisiti con contribuzione interamente Cipag. In caso contrario, la quota di competenza Cassa verrebbe calcolata con il sistema contribuito al raggiungimento cumulato dei requisiti di accesso previsti (70 anni di età e 35 anni di contribuzione o 67 anni di età e 35 anni di contribuzione).

Resterebbe da stabilire come gestire il caso in cui il geometra non raggiunga i requisiti minimi Cipag (solo in caso di opzione per il trattamento ex art. 2 o ex art 34 comma 6, essendo i requisiti della pensione contributiva analoghi a quelli minimi INPS). Nell'interpretazione più severa, se il geometra non raggiunge il 35 anni cumulati non ha diritto a vedersi riconosciuta da Cipag la liquidazione del trattamento. Può comunque configurarsi l'ipotesi di liquidazione con il sistema contributivo per tutte le anzianità contributive comprese tra 20 anni e 34 anni e 11 mesi.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella sono riportati, per diverse fasce di reddito e di anni di contribuzione presso la Cipag, gli importi di pensione calcolati in base ai quattro sistemi possibili (calcolo retributivo, calcolo contributivo pro-rata dal 2010, calcolo contributivo puro e calcolo in totalizzazione con algoritmo). L'importo della pensione in anzianità Cipag è stato calcolato trascurando l'effetto dell'adeguamento alla pensione minima per la quota reddituale. Si è ipotizzato come ente di ultima iscrizione la Cipag. In giallo sono evidenziati gli importi più elevati.

	<b>Anni contributi Cipag</b>	<b>Vecchiaia retributiva</b>	<b>Vecchiaia anticipata</b>	<b>Contributiva</b>	<b>Totalizzazione Vecchiaia (anticipata)</b>
€ 2.000,00	5	€ 32,67	€ 743,30	€ 743,30	€ 743,30
	10	€ 135,33	€ 1.033,82	€ 1.332,71	€ 1.320,76
	15	€ 311,00	€ 1.162,82	€ 1.856,15	€ 1.821,48
	20	€ 546,67	€ 1.351,82	€ 2.426,66	€ 2.355,01
	25	€ 822,33	€ 1.580,82	€ 2.965,63	€ 2.827,15
	30	€ 1.130,00	€ 1.876,82	€ 3.577,94	€ 3.237,71
	35	€ 1.330,00	€ 2.076,82	€ 4.285,29	€ 2.076,82
€ 10.000,00	5	€ 163,33	€ 743,30	€ 743,30	€ 743,30
	10	€ 686,67	€ 1.201,82	€ 1.332,71	€ 1.327,48
	15	€ 1.530,00	€ 1.846,82	€ 1.856,15	€ 1.855,68
	20	€ 2.733,33	€ 2.791,82	€ 2.426,66	€ 2.451,01
	25	€ 4.716,67	€ 3.936,82	€ 2.965,63	€ 3.062,75
	30	€ 5.775,00	€ 5.416,82	€ 3.577,94	€ 3.945,71
	35	€ 6.775,00	€ 6.416,82	€ 4.369,33	€ 6.416,82
€ 20.000,00	5	€ 326,67	€ 745,97	€ 745,97	€ 745,97
	10	€ 1.373,33	€ 1.426,48	€ 1.358,48	€ 1.361,20
	15	€ 3.046,88	€ 2.703,36	€ 1.969,57	€ 2.006,26
	20	€ 5.188,13	€ 4.383,36	€ 2.617,21	€ 2.734,95
	25	€ 8.828,13	€ 6.463,36	€ 3.156,17	€ 3.486,89
	30	€ 10.828,13	€ 9.423,36	€ 3.899,58	€ 5.004,34
	35	€ 12.828,13	€ 11.423,36	€ 5.375,30	€ 11.423,36
€ 50.000,00	5	€ 816,67	€ 1.772,09	€ 1.772,09	€ 1.772,09
	10	€ 2.056,25	€ 3.016,56	€ 3.287,61	€ 3.276,76



	15	€ 4.595,25	€ 5.555,56	€ 4.815,33	€ 4.852,34
	20	€ 9.971,25	€ 9.169,06	€ 6.414,72	€ 6.598,35
	25	€ 17.149,50	€ 15.642,31	€ 7.574,79	€ 8.381,54
	30	€ 24.296,50	€ 22.789,31	€ 9.381,46	€ 12.063,03
	35	€ 29.181,50	€ 27.674,31	€ 13.070,75	€ 27.674,31

Fermi restando gli ulteriori requisiti di accesso, appare evidente come l'adozione del sistema retributivo puro o quello della pensione di vecchiaia anticipata comporti un onere considerevole nel caso di iscritti con redditi elevati e periodi di iscrizione e contribuzione superiori ai 15/20 anni, mentre il calcolo contributivo è più vantaggioso nel caso di bassi redditi (vista la presenza di contributi minimi comunque elevati) e pochi anni di contribuzione. Come previsto, l'onere legato al solo sistema di calcolo resta invariato nel caso di allineamento al meccanismo della Totalizzazione.

### Stima impatto economico

Sulla base dei dati illustrati nei precedenti paragrafi, è stata effettuata una prima stima approssimativa dell'impatto del Cumulo in caso di adozione dei sistemi di calcolo più favorevoli per il pensionando. Una stima più precisa, in particolare sul lungo periodo, richiede l'uso di strumenti e metodi propri di un'analisi attuariale, molto simile a quanto effettuato in sede di bilancio tecnico.

La stima è stata effettuata sulla base dei dati reddituali e contributivi dei geometri che hanno avuto accesso ad un trattamento in Totalizzazione con decorrenza 2015. Sono state rivalutate le posizioni applicando non più l'algoritmo previsto dalla Totalizzazione, ma calcola l'importo in base al sistema ordinario Cipag (Vecchiaia anticipata e Anzianità con abbattimenti).

Il risultato è riportato nella seguente tabella:

tipo pensione	in pagamento	vantaggio cumulo	%	onere aggiuntivo annuo
Vecchiaia	54	19	35,19%	€ 44.050,00
Anzianità	88	60	68,18%	€ 139.600,00
<b>Totale</b>	<b>142</b>	<b>79</b>	<b>55,63%</b>	<b>€ 183.650,00</b>

Nel caso in cui il numero dei soggetti con contribuzione in più enti che richiedono la pensione rimanga costante, si può ipotizzare un incremento dell'onere previdenziale di circa € 200.000 annui. Tale onere si somma di anno in anno (trascurando le rivalutazioni: primo anno 200.000, secondo anno 200.000 + 200.000, terzo anno 200.000 + 400.000, quarto anno 200.000+600.000, ecc.). Ipotizzando che per i primi 15 anni le prestazioni in cumulo aumentino solo e che dal 16imo anno in poi le nuove prestazioni siano compensate dalle uscite, si avrebbe dal 16imo anno una spesa aggiuntiva annua di circa € 3.000.000 (sempre non considerando le rivalutazioni), per un onere complessivo sui 30 anni di circa € 70.000.000.